ART. 3 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI.

Il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria decorre dal 1º giorno del 4º mese successivo a quello in cui avviene l'iscrizione.

Fatto salvo quanto riportato al successivo art. 7, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di successiva riassunzione con applicazione del C.C.N.L. Studi Professionali, se la nuova iscrizione avviene nell'arco di 3 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui è stato nuovamente iscritto. Diversamente il diritto alle prestazioni decorre a partire dal 1º giorno del 4º mese successivo alla nuova iscrizione.

Nel caso di reiscrizione di un dipendente da parte del medesimo datore di lavoro (intendendosi per tale anche studi associati o società alle quali partecipa il precedente datore di lavoro, ovvero studi con unico titolare che partecipava in precedenza ad uno studio associato o a società) il datore di lavoro dovrà inviare, unitamente alla nuova iscrizione, documentazione attestante la cessazione del rapporto e la successiva nuova assunzione: in tal caso l'iscrizione del dipendente sarà considerata iscrizione ex novo. Nel caso di mancato invio di documentazione attestante le fattispecie di cui sopra, per la riattivazione delle prestazioni dal 1º giorno del 4º mese successivo alla nuova iscrizione, il datore di lavoro avrà l'obbligo di versare il contributo ordinario previsto al successivo art. 5 per tutte le mensilità intercorrenti dalla comunicazione a CADIPROF di cessazione del rapporto alla nuova iscrizione.

